

B review



TeamSystem Business review

| n. 01/2021

Supplemento a TeamSystem Review n. 289

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem

Per una moderna Direzione HR, un'unica soluzione SaaS/Cloud All-in-One

TeamSystem HR è il **sistema All-in-One** che consente di gestire tutti i processi hard e soft di una moderna Direzione HR:

- dall'**amministrazione del personale** (sistema presenze, paghe, pianificazione turni e timesheet, budget e note spese)
- alla **gestione** (welfare, controllo accessi, gestione visitatori e ditte esterne, dotazioni),
- fino ad arrivare allo **sviluppo** (recruiting, formazione, e-learning e compensation)
- e alla **sicurezza sul lavoro** (organizzazione e metodologia, nomine e incarichi, data certa DVR, dotazioni, adempimenti formativi, sorveglianza sanitaria, parco immobiliare, eventi H&S).

Una soluzione **data driven** dall'**esclusiva ampiezza funzionale**, in grado di sfruttare tutti i vantaggi del cloud per garantire alte performance e sicurezza sui dati, anche in **smart working e in mobilità**.

TeamSystem HR offre una serie di **strumenti trasversali che completano la suite**, comuni a tutti i moduli: **funzionalità centralizzate** per la gestione cross di tutte le informazioni sul personale.

La gestione in un unico database di tutte le informazioni e la presenza di servizi comuni permettono di offrire valore aggiunto sia alla direzione HR sia ai singoli dipendenti e manager, che potranno beneficiare di viste aggregate sui dati (es. KPI e scorecard) e funzionalità operative centralizzate (es. I miei task, calendario e documentale).

Per maggiori informazioni, scarica la brochure digitale:

www.teamsystem.com/hr-gestione-personale

www.teamsystem.com

Lavoro e previdenza

Legge di Bilancio 2021: le disposizioni per il lavoro	2
Tfr: coefficiente di novembre 2020	11

Economia e finanza

Equo canone di novembre 2020	12
------------------------------	----

Fisco e tributi

Rappresentazione in bilancio dei costi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale	13
Vecchia e nuova rateizzazione a confronto. Le misure temporanee	18
Il fondo patrimoniale può ancora considerarsi uno strumento a tutela del patrimonio?	24

Legge di Bilancio 2021: le disposizioni per il lavoro

È stata pubblicata sulla G.U. n. 322/2020 – S.O. n. 46 – la L. 178 del 30 dicembre 2020, Legge di Bilancio per il 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Si segnala che, nell'impossibilità di intervenire direttamente sul testo di Legge, ipotesi che avrebbe comportato un nuovo passaggio parlamentare, si è proceduto con il D.L. 182/2020, pubblicato sulla G.U. n. 323/2020, a correggere il testo dell'articolo 1, comma 8, L. 178/2020, relativo alla detrazione fiscale prevista dall'articolo 2, D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020.
Si riepilogano le principali disposizioni.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 8	<p>Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato</p> <p>A seguito della modifica apportata con il D.L. 182/2020, si è corretto il contenuto del comma 8, relativo all'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendenti e assimilati, prevista dall'articolo 2, D.L. 3/2020, intervento volto a precisare correttamente la proroga della misura anche per il 2021 e comunque resa strutturale, non essendo più prevista una data di scadenza.</p> <p>Pertanto, ora la disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
Articolo 1, commi 10-15	<p>Esonero contributivo per l'occupazione giovanile</p> <p>Con il comma 10, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017, per il biennio 2021-2022, rendendolo totale e raddoppiandone il limite massimo rispetto al precedente.</p> <p>In particolare, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate in tale periodo, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% (fino al 31 dicembre 2020 era pari al 50%), per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 3.000 euro annui) con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino al 31 dicembre 2020 il limite di età era <i>under</i> 35 anni).</p> <p>Viene modificata, sempre per il biennio 2021-2022, la condizione di accesso prevista dall'articolo 1, comma 104, L. 205/2017: l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Di fatto, il nuovo comma 104 accorpa anche la previsione del comma 105 (che prevedeva un divieto di licenziamento di 6 mesi), non modificata dalla Legge di Bilancio 2021.</p> <p>Infine, il comma 13 della Legge di Bilancio 2021 prevede che il nuovo esonero totale non si applichi alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017 (prosecuzione con conferma apprendistato e assunzione di ex studenti già accolti in alternanza scuola lavoro o con apprendistato di 1° e 3° livello).</p>

	<p>Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, (Temporary Framework COVID-19) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1, commi 10-13, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p> <p>Rimangono confermate le altre condizioni previste dalla L. 205/2017 e, in particolare, che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l'eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, e la portabilità del residuo in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.</p>
Articolo 1, comma 11	<p>Esonero contributivo per l'occupazione giovanile sud</p> <p>L'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, previsto dal comma 10, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p>
Articolo 1, commi 16-19	<p>Assunzione donne ex L. 92/2012</p> <p>Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% (in precedenza era pari al 50%) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.</p> <p>Si specifica, inoltre, che tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> <p>Infine, il beneficio previsto dai commi 16-19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
Articolo 1, commi 20-22	<p>Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti</p> <p>Viene istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito di tali soggetti e di favorire la ripresa della loro attività, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.</p> <p>L'importo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti a Casse professionali obbligatorie, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.</p> <p>Sono esclusi, ove dovuti, dall'esonero i premi dovuti all'Inail.</p> <p>I criteri e le modalità per la concessione dell'esonero saranno definiti con uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.</p>
Articolo 1, comma 25	<p>Congedo di paternità anche per morte perinatale</p> <p>Il congedo di paternità obbligatorio è previsto anche in caso di morte perinatale. Si rimanda ai successivi commi 363 e 364 per l'estensione del congedo obbligatorio.</p>

Articolo 1, comma 50	<p>Rientro dei cervelli</p> <p>Il comma 50 consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei c.d. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati.</p> <p>Sono stati aggiunti i nuovi commi <i>2-bis</i>, <i>2-ter</i> e <i>2-quater</i> all'articolo 5, D.L. 34/2019, in base al quale soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2 (soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia) che siano stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:</p> <p>a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;</p> <p>b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.</p> <p>Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.</p> <p>Sono esclusi da tali disposizioni gli sportivi professionisti (L. 91/1981).</p>
Articolo 1, commi 161-169	<p>Esonero contributivo Sud ex D.L. 104/2020</p> <p>Viene prorogato fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, modulato come segue:</p> <p>a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;</p> <p>b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;</p> <p>c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.</p> <p>L'agevolazione non si applica:</p> <p>a) agli enti pubblici economici;</p> <p>b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;</p> <p>c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;</p>

	<p>d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (Asp), e iscritte nel Registro delle persone giuridiche;</p> <p>e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;</p> <p>f) ai consorzi di bonifica;</p> <p>g) ai consorzi industriali;</p> <p>h) agli enti morali;</p> <p>i) agli enti ecclesiastici.</p> <p>L'agevolazione è concessa: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, T.fue e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 1, comma 278	<p>Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi</p> <p>Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>L'accesso all'ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.</p>
Articolo 1, comma 279	<p>Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale</p> <p>Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.</p>
Articolo 1, comma 284	<p>Proroga cassa integrazione dipendenti da aziende sequestrate e confiscate</p> <p>È prevista la proroga, per gli anni 2021, 2022 e 2023, del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, D.Lgs. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità e per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni.</p>
Articolo 1, comma 285	<p>Proroga Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale</p> <p>L'intervento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è prorogato per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'ammortizzatore è previsto per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, sino al limite massimo di 12 mesi.</p>

Articolo 1, commi 299-302	Integrazioni salariali COVID-19 <p>Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.</p> <p>In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinqies</i>, D.L. 18/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.</p> <p>Le domande di accesso devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>
Articolo 1, comma 303	Fondi di solidarietà bilaterali alternativi <p>I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (ad esempio, Fsba), garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni COVID-19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.</p>
Articolo 1, comma 304	Cisoa COVID-19 <p>Il trattamento di Cisoa, di cui all'articolo 19, comma 3-<i>bis</i>, D.L. 18/2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai 90 giorni della nuova disposizione. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato D.L. 104/2020, e ai sensi dell'articolo 1, commi 299-314, L. 178/2020, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8, L. 457/1972.</p>
Articolo 1, comma 305	Lavoratori beneficiari integrazioni salariali COVID-19 <p>Gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021.</p>

Articolo 1, commi 306-308	<p>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</p> <p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico ex articolo 3, D.L. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 1, commi 309-311	<p>Divieto di licenziamento</p> <p>Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È, altresì, confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015 (NASpI). Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
Articolo 1, comma 324	<p>Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (Gol)</p> <p>Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Anpal per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato "<i>Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU</i>", con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato "<i>Garanzia di occupabilità dei lavoratori</i>" (Gol), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20, D.Lgs. 150/2015.</p>

	<p>Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono individuate le prestazioni connesse al programma nazionale Gol, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.</p>
Articolo 1, commi 325-328	<p>Assegno di ricollocazione</p> <p>Nelle more dell'istituzione del programma nazionale Gol di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23, D.Lgs. 150/2015, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal Centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, a esclusione delle persone che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi:</p> <ul style="list-style-type: none">collocazione in Cig ex articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015;sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in Cig per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44, D.L. 109/2018;percezione della NASpI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre 4 mesi.
Articolo 1, commi 336, 339, 340 e 345	<p>Pensioni: opzione donna, APE sociale e isopensione</p> <p>Il comma 336 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (c.d. Opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto. La norma, modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019, prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 - in luogo del 31 dicembre 2019 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).</p> <p>I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della c.d. APE sociale, consistente in un'indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, L. 205/2017), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021.</p> <p>Il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzabile con specifici accordi collettivi di secondo livello.</p>
Articolo 1, comma 349	<p>Contratto di espansione interprofessionale</p> <p>Il comma proroga al 2021 le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione, estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASpI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.</p>

Articolo 1, comma 350	Accreditati pensionistici lavoratori part-time Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
Articolo 1, comma 362	Assegno natalità – bonus bebè L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Articolo 1, commi 363-364	Congedo di paternità Per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio viene esteso a 10 giorni (nel 2020 erano 7), fruibili anche in via non continuativa. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima). Si ricorda che il comma 25 estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità.
Articolo 1, commi 365-366	Sostegno alle madri con figli disabili Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con D.M., da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021, saranno disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.
Articolo 1, commi 386-401	Iscro - Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), erogata dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir. L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti: a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie anche durante la percezione dell'indennità; b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 anche durante la percezione dell'indennità; c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione previdenziale in corso.

	<p>L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati.</p> <p>La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.</p> <p>Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori</p> <p>Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Tali disposizioni prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- "2. <i>Fino al 28 febbraio 2021 (prima 15 ottobre 2020) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma</i>";- "2-bis. <i>A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 (prima 31 dicembre 2020), i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto</i>". <p>In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Inps, connessi con le tutele di cui sopra, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.</p>
Articolo 1, comma 484	<p>Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria</p> <p>Dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche all'articolo 26, comma 3, D.L. 18/2020, il medico curante redige il certificato di malattia senza gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, che prima dovevano, invece, essere inseriti.</p>
Articolo 1, comma 1127	<p>Incentivo fiscale per il rientro dei cervelli</p> <p>L'articolo 2, comma 1, lettera b), L. 238/2010, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.</p>

Tfr: coefficiente di novembre 2020

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a novembre 2020 è risultato pari a 102,0: a novembre 2020 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2019 è risultata pari a 1,375000

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2019	Tasso mensile	75% Differenza 2018	Rivalutazione
Gennaio 2020	15 gennaio - 14 febbraio	102,7	0,195122	0,125	0,146341	0,271341
Febbraio 2020	15 febbraio - 14 marzo	102,5	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2020	15 marzo - 14 aprile	102,6	0,097561	0,375	0,073171	0,448171
Aprile 2020	15 aprile - 14 maggio	102,5	0,0	0,500	0,0	0,500000
Maggio 2020	15 maggio - 14 giugno	102,3	- 0,195122	0,625	- 0,146341	0,625000
Giugno 2020	15 giugno - 14 luglio	102,4	- 0,097561	0,750	- 0,073171	0,676829
Luglio 2020	15 luglio - 14 agosto	102,3	- 0,0185122	0,875	- 0,146341	0,875000
Agosto 2020	15 agosto - 14 settembre	102,5	0,0	1,000	0,00	1,000000
Settembre 2020	15 settembre - 14 ottobre	101,9	- 0,585366	1,125	- 0,439024	1,125000
Ottobre 2020	15 ottobre - 14 novembre	102,0	- 0,487805	1,250	- 0,3658544	1,125000
Novembre 2020	15 ottobre - 14 novembre	102,0	- 0,487805	1,375	- 0,365854	1,375000

Equo canone di novembre 2020

L' inflazione del mese di novembre 2020 è stata pari a - 0,3%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a - 0,225% (zerovirgoladuecentoventicinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019 è risultata pari a -0,3% (menozerovirgolatre). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n. 118/85: il 75% risulta pari a -0,225% (menozerovirgoladuecentoventicinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2018 risulta pari a -0,2% (menozerovirgoladue). Il 75% risulta pari a -0,15% (menounovirgolaquindici).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

Rappresentazione in bilancio dei costi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

La gestione di una fase congiunturale negativa dell'impresa, in presenza di una significativa contrazione dei volumi, può indurre il management aziendale ad assumere decisioni tali da incidere in modo molto significativo sulla struttura e sulla organizzazione dell'impresa. Possono essere pianificati interventi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, i quali possono talora limitarsi ad alcune specifiche aree o funzioni aziendali – come nel caso, ad esempio, di una riorganizzazione della rete commerciale o della supply chain – oppure possono riguardare un'intera linea di business, o infine l'intero modello di business della società. Azioni di questa natura implicano il sostenimento di costi eccezionali e sovente molto ingenti, e pongono perciò il redattore del bilancio nella condizione di dover attentamente analizzare la loro corretta rappresentazione nel bilancio d'esercizio, sia riguardo alla classificazione degli oneri, alla competenza economica e infine anche in merito alla adeguata informativa da rendere nella Nota integrativa.

Il Principio contabile Oic 31: i fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

Il Principio contabile Oic 31¹, fra gli esempi di "Fondi per oneri" che vengono riportati in calce al documento stesso, ai § dal 61 al 65, tratta specificamente dei fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.

La circostanza a cui l'esemplificazione rappresentata nel Principio contabile fa riferimento è quella della società che, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, assume decisioni che comportano, tra l'altro, una riduzione del personale dipendente e/o assimilato. Nello specifico, il Principio contabile si riferisce a prepensionamenti e forme di incentivazione all'esodo, o ad altre soluzioni in grado di accompagnare economicamente la fuoriuscita del personale ritenuto in esubero rispetto al modello organizzativo a cui il *management* intende approdare per superare la contingente fase di difficoltà dell'impresa.

La ristrutturazione, come esemplifica lo stesso Oic 31, può passare attraverso la cessazione di alcune linee di *business*, la chiusura o la delocalizzazione di alcune unità produttive, e altre simili azioni. In queste circostanze, oltre ai costi connessi alla fuoriuscita incentivata del personale dipendente e/o alla cessazione anticipata di altre forme di contratti di lavoro in essere, è frequente che l'impresa debba incorrere in altre tipologie di spese riferite a prestazioni comunque afferenti all'approntamento e alla realizzazione del piano straordinario di ristrutturazione aziendale. Viene fatto l'esempio delle spese per la rimozione o demolizione di impianti non più utilizzati, delle spese per l'asporto di materiali, delle spese per la bonifica del sito, delle spese per il riadattamento dei locali destinati ad altre funzioni; in questo elenco posso trovare spazio anche gli eventuali canoni di locazione riferiti a contratti la cui risoluzione anticipata comporta comunque la corresponsione di somme per un periodo che eccede quello di effettivo impiego dei locali.

Come puntualizza l'Oic 31, si tratta di spese che non sono correlabili a prestazioni future, le quali hanno una comune caratteristica: quella di essere volte a rimuovere una situazione preesistente ritenuta dalla direzione aziendale foriera di inefficienze non sostenibili.

Per quanto concerne l'individuazione del momento in cui tali spese devono essere rilevate nel bilancio d'esercizio, il Principio contabile precisa che gli oneri in questione sono di competenza dell'esercizio in cui la direzione della società decide formalmente di porre in essere il piano di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. È al verificarsi di questa circostanza, quindi, che i

¹ Intitolato "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto".

costi in oggetto devono poter essere stimati con adeguata attendibilità, così che essi confluiscono nella rilevazione di un accantonamento a un apposito fondo del passivo dello Stato patrimoniale. Pertanto, ai sensi di quanto indicato dall'Oic 31, il fondo per ristrutturazioni aziendali va iscritto quando l'organo amministrativo della società giunge ad approvare il piano di ristrutturazione; in questo istante, occorre che siano identificabili in particolare:

- l'attività aziendale, o la sua parte, che è interessata dall'intervento di ristrutturazione;
- le principali unità operative che sono coinvolte dall'intervento;
- la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti e in generale degli addetti, che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- il costo complessivo da sostenere quando il piano sarà attuato;
- il momento in cui gli aspetti principali del piano saranno comunicati agli interessati.

Al ricorrere di tali circostanze, la società, come detto, provvederà alla rilevazione del fondo per ristrutturazione aziendale nel passivo dello Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio.

Il Principio contabile Oic 12: l'accantonamento al fondo per ristrutturazioni aziendali

Nel precedente paragrafo, avendo riguardo al Principio contabile Oic 31, si è trattato del riflesso patrimoniale della rilevazione nel bilancio d'esercizio della passività potenziale rappresentata dal fondo per ristrutturazioni aziendali. Vediamo ora di affrontare l'aspetto economico, ossia la corretta classificazione nelle voci del Conto economico delle spese stimate che sono dirette ad alimentare la formazione del predetto fondo del passivo nell'esercizio di competenza economica, come sopra identificato.

A questo riguardo, è utile richiamare il Principio contabile Oic 122 il quale, nell'appendice intitolata "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" laddove viene compiuto un confronto in parallelo fra il testo previgente dello stesso Principio contabile Oic 12 e il testo in vigore in quanto approvato dopo la riforma degli schemi del bilancio di cui al D.Lgs. 139/2015, riporta espressamente che, con riguardo agli "oneri di ristrutturazioni aziendali" - che nella versione ante riforma del Principio contabile erano classificati nella voce degli "oneri straordinari" -, deve ora darsi atto che si "può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio". Lo stesso dicasi anche con riguardo agli oneri legati a controversie e pendenze che fossero riferite a ristrutturazioni e riconversioni aziendali³.

Il rinvio al "redattore del bilancio" non può che interpretarsi nel senso che, in mancanza di una voce unica del Conto economico in grado di raggruppare oneri che, come abbiamo visto, hanno una natura differente ma che sono accumulati dalla loro "causa" e quindi dall'evento che li ha determinati, non potrà che farsi riferimento ai criteri di classificazione discendenti dalla applicazione ordinaria dei Principi contabili. Questa indicazione corrisponde infatti a quanto si legge nello stesso Oic 31, laddove si afferma che "l'accantonamento degli oneri relativi deve seguire il criterio di classificazione "per natura" dei costi".

Pertanto, a titolo esemplificativo:

- i costi per le incentivazioni all'esodo del personale dipendente e per le altre forme similari di contratti di lavoro, sono classificati alla voce B.9.e) – Altri costi - del Conto economico⁴;
- i costi per le prestazioni di assistenza legale, per i servizi resi da consulenti e *advisors* finanziari, e in generale per tutti i servizi professionali di supporto e di assistenza tecnica nell'approntamento e nell'esecuzione del piano, sono classificati alla voce B.7 – Per servizi – del Conto economico;
- le perdite di valore di immobilizzazioni materiali e/o immateriali conseguenti al venir meno del

² Intitolato "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

³ Punto 13) della Tabella di raffronto sira a pag. 60 del Principio contabile Oic 12.

⁴ Oic 12, § 71.

loro impiego nella gestione ordinaria dell'impresa, sono classificati alla voce B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - del Conto economico.

L'informativa da rendere nella Nota integrativa con riguardo agli "oneri eccezionali" di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 13), cod. civ.

Come noto, la modifica degli schemi di bilancio approvata con la riforma di cui al D.Lgs. 139/2015 ha, fra l'altro, soppresso la sezione del conto economico che era deputata ad accogliere i proventi e oneri "straordinari"⁵.

Dal punto di vista della espressività e immediata intellegibilità delle grandezze del Conto economico e della rappresentatività dei suoi risultati intermedi – in modo particolare, del reddito operativo espresso, seppure in maniera grezza, dalla differenza fra il valore della produzione e il costo della produzione (voci A e B del Conto economico) – questa soluzione ha certamente prodotto un peggioramento. Infatti, con l'attuale schema di Conto economico, si verifica un accorpamento nelle voci di bilancio dei riflessi economici di operazioni che sono non ricorrenti, eccezionali e talora del tutto straordinarie nella vita dell'impresa.

A tale perdita di intellegibilità dello schema quantitativo del Conto economico intende perciò sopperire, quantomeno in parte, il supplemento di informativa richiesto al n. 13), articolo 2427, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale il redattore del bilancio è chiamato a indicare nella Nota integrativa *"l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"*.

L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare, attraverso la lettura combinata del Conto economico e della Nota integrativa, il risultato conseguito dalla società al netto degli effetti prodotti da elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo. E fra questi eventi, come confermato dallo stesso Oic 12, rientra anche il caso delle ristrutturazioni aziendali.

Come esplicitato dall'Oic 12, la disposizione di cui al n. 13), articolo 2427, cod. civ., non rappresenta un mero recupero nella Nota integrativa di quegli elementi di costo (e anche di ricavo) che prima della riforma del D.Lgs. 139/2015 confluivano nella sezione del Conto economico dedicata agli oneri e proventi straordinari. Secondo l'Oic 12 questa informativa deve essere infatti inquadrata nell'ambito di quella particolare funzione informativa della Nota che è volta a favorire al lettore del bilancio una adeguata valutazione dell'andamento dell'impresa.

In altri termini, la prospettiva nella quale secondo l'Oic 12 deve essere interpretata l'informativa da rendere ai sensi del n. 13), articolo 2427, cod. civ., è quella di consentire all'utilizzatore del bilancio di poter *"depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi"*.

È chiaro che in questa prospettiva tutti gli oneri connessi alla ristrutturazione aziendale, anche se diversamente classificati fra le varie voci del Conto economico secondo la loro "natura", potranno trovare nella Nota integrativa una sintesi e una rappresentazione unitaria esplicita; si tratta, infatti, di oneri senza dubbio *"non ripetibili nel tempo"* la cui separata indicazione consentirà al lettore del bilancio di individuare una sorta di "risultato normalizzato" del periodo, ovvero un risultato depurato degli oneri che la direzione della società ha stimato essere necessari per la realizzazione della ristrutturazione aziendale.

A corredo dell'anzidetta doverosa informativa da rendere nella Nota integrativa, può essere utile in queste circostanze anche proporre nella Relazione sulla gestione, nella sezione dedicata ai commenti sui risultati della gestione e alla rappresentazione dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali, un Conto economico riclassificato in chiave gestionale nel quale i costi (e i proventi) *"eccezionali"* o *"non ricorrenti"* vengono estrapolati e collocati in una voce distinta collocata al di sotto del risultato operativo. In tal modo, dandone naturalmente un'adeguata e circostanziata spiegazione, nella Relazione sulla gestione si avrebbe il vantaggio di proporre:

⁵ Si veda per un commento, il Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale dottori commercialisti, *"La fiscalità delle imprese OIC Adopter"*, agosto 2017, § 9

- un Conto economico in grado di esprimere dei risultati intermedi più rappresentativi del reale andamento della gestione, in quanto non incisi degli effetti determinati dalla eccezionalità degli oneri di ristrutturazione che sono rilevati nel Conto economico del periodo;
- una maggiore omogeneità con i dati riferiti all'esercizio precedente, con beneficio per l'effettiva comparabilità dei valori stessi e quindi anche della significatività degli scostamenti prodotti;
- un'effettiva rappresentatività degli indici di bilancio riportati nella stessa Relazione sulla gestione, sia in termini assoluti sia relativi, ossia anche ove raffrontati con quelli di uno o più esercizi precedenti della stessa società, o con indici riferiti al settore di appartenenza.

Gli oneri di ristrutturazione aziendale sono capitalizzabili?

Non è raro che quando si affronta nel concreto un caso di ristrutturazione aziendale si incontri con la direzione aziendale il tema riassumibile nel seguente interrogativo: poiché queste spese sono, o saranno, sostenute per migliorare l'efficienza dell'impresa e per consentirle nel futuro di ritornare a produrre profitti, le stesse possono essere capitalizzate in quanto foriere di generare utilità futura? Il Principio contabile Oic 24 fornisce al riguardo una risposta assai limitativa.

Il § 45 afferma che *"i costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori a esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanzarsi in una eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in contesti della vita della società nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione enunciati al § 40"*.

Il richiamato § 40 dell'Oic 24 afferma infatti che gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità la quale deve essere valutata dando prevalenza al principio della prudenza.

Possono costituire *"Costi di impianto e ampliamento"* capitalizzabili quelle spese che l'impresa sostiene per l'addestramento e la qualificazione del personale e dei lavoratori assimilati, ma soltanto quando tali spese sono assimilabili ai costi di *start-up*, e sono sostenute in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività (§ 44, Oic 24).

Allo stesso modo, le spese sostenute in relazione a un processo di riconversione o di ristrutturazione industriale o commerciale sono sì capitalizzabili, ma purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e sia tale da comportare un profondo cambiamento nella struttura produttiva e/o commerciale dell'impresa. Ad esempio: laddove si tratti di cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi, di cambiamenti della struttura distributiva e altri simili.

Si deve comunque trattare di ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali risultanti da un piano approvato dagli amministratori della società, da cui risulti la capacità prospettica della stessa di generare flussi di reddito futuri sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

A questo proposito, può essere utile rammentare un caso che, seppure datato, resta di attualità circa l'evidente preferenza verso la non capitalizzazione delle spese in oggetto. Il caso è riferito alle spese che una società sosteneva per effettuare una modifica dell'assetto organizzativo commerciale della stessa, che si poteva realizzare mediante la sostituzione di una rete di agenti con un sistema capillare di distributori (o viceversa).

Il tema della corretta natura – pluriennale o di periodo – degli oneri connessi a questo tipo di riorganizzazione ha formato oggetto di una Comunicazione Consob⁶ in cui è stato ritenuto che in tale circostanza non sussiste una correlazione sufficiente fra il costo sostenuto per la risoluzione di contratti di agenzia (o di distribuzione) e l'atteso incremento degli utili che consegue all'utilizzo di

⁶ Comunicazione n. DAC/99008429 del 8 febbraio 1999.

una rete commerciale rinnovata e più efficiente, tale da consentire che detto onere possa essere iscritto fra le Immobilizzazioni immateriali dell'attivo patrimoniale dell'impresa.

Gli oneri sostenuti a questo titolo sono infatti visti come volti a rimuovere delle diseconomie e delle inefficienze dell'organizzazione aziendale esistente, così che l'atteso incremento della produttività aziendale che dovrebbe derivare dal nuovo assetto della rete commerciale non si pone, rispetto al sostenimento del costo, in una relazione di causa – effetto che sia tale da giustificare la sua capitalizzazione.

Secondo Consob, benché gli oneri sostenuti in questa circostanza abbiano senza dubbio una loro connotazione prodromica rispetto all'atteso miglioramento dei risultati aziendali, essi sono però direttamente caratterizzati dall'effetto di voler rimediare a una "diseconomia progressa", piuttosto che al conseguimento di un'utilità suscettibile di manifestarsi negli esercizi successivi; pertanto, tali costi non possono a giudizio di Consob essere iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale fra i "Costi di impianto e ampliamento", diversamente da quanto potrebbe essere fatto per gli oneri che sono invece direttamente sostenuti per la creazione e l'organizzazione della nuova rete di vendita.

Se si ammettesse la capitalizzazione dei costi sostenuti per cessare dei rapporti giudicati non più efficienti, si avrebbe l'effetto di consentire che i risultati dei futuri esercizi venissero incisi negativamente dall'ammortamento di un costo sostenuto in realtà per rimediare a inefficienze provenienti del passato; per questa ragione, e per evitare il differimento temporale di un onere sostenuto per la rimozione di inefficienze pregresse, poiché manca l'intrinseca "utilità pluriennale", a giudizio di Consob tali oneri non possono essere capitalizzati e iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale dell'impresa.

La posizione di Consob ha poi trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione⁷ la quale ha osservato che l'"utilità pluriennale" di una spesa, che è il presupposto della sua capitalizzazione, "non si identifica con il mero vantaggio derivante da un'operazione positiva", bensì si deve configurare come un ricavo che si pone "in immediata correlazione con il costo" e che a esso è "direttamente riferibile".

La circostanza che pagando delle somme di denaro a titolo di indennità l'impresa si libera dei vincoli che le impedirebbero la realizzazione di una più efficace struttura di vendita, e che il sostenimento di tali oneri si ponga nella prospettiva di una gestione più remunerativa, non sono elementi sufficienti a consentire l'iscrizione delle spese fra i "Costi di impianto e ampliamento".

Anche per la Suprema Corte, i costi sostenuti per l'anticipato scioglimento di un contratto rappresentano solamente la "premessa" dell'ampliamento qualitativo e quantitativo dell'organizzazione esistente; tale ampliamento potrà giustificare la capitalizzazione solo per i costi che saranno sostenuti per creare l'utilità futura, ossia quei costi che verranno sostenuti dall'impresa per l'organizzazione e la realizzazione della nuova struttura di vendita.

L'analisi compiuta dalla Cassazione conduce quindi a rilevare una dicotomia fra i costi che sono "premessa e condizione" per la realizzazione dell'ampliamento dell'impresa, e quelli che invece sono contraddistinti da un rapporto di causa – effetto con la realizzazione dell'ampliamento qualitativo o quantitativo dell'attività aziendale.

Gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti esistenti – come, ad esempio, le indennità corrisposte ad agenti o distributori cessati, o a imprese alle quali sono stati modificati i termini territoriali o di esclusiva del rapporto – appartengono al primo genere, con la conseguenza che per essi non si intravede quella relazione causale imprescindibile che potrebbe aprire, pur con la doverosa prudenza, alla capitalizzazione.

Infine, va osservato che anche un recente arresto della Cassazione⁸ ha confermato che neppure le spese sostenute per il personale dipendente nella fase di avvio sul mercato di una nuova attività sono capitalizzabili, in particolare quando consta l'assenza di un adeguato riscontro e di una opportuna giustificazione nella Nota integrativa del bilancio, e infine quando si è in mancanza di una effettiva attesa loro utilità pluriennale.

⁷ Cassazione n. 17210/2004.

⁸ Cassazione, sentenza n. 33648/2019.

Vecchia e nuova rateizzazione a confronto. Le misure temporanee

Il D.L. 157/2020, c.d. Decreto Ristori-quater, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, l'articolo 7, D.L. 157/2020 ha apportato una serie di modifiche all'istituto della rateizzazione.

Detto decreto è stato abrogato, unitamente al D.L. 149/2020 e al D.L. 154/2020, e le norme ivi contenute sono confluite nella conversione in legge del D.L. 137/2020, avvenuta con modifiche a mezzo della L. 176/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, ed entrato in vigore il successivo 25 dicembre. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti Legge.

In questo nostro intervento si confronta vecchia e nuova rateizzazione, evidenziando altresì le misure temporanee adottate per il 2021.

La vecchia rateizzazione

In forza di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il comma 1-bis dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, dispone che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui sopra, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione – comma 1-quater dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 - l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77, D.P.R. 602/1973 o il fermo di cui all'articolo 86, sempre D.P.R. 602/1973, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il comma 1-quinquies dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 in esame, prevede che la rateazione - ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica - possa essere aumentata fino a un massimo di 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo

un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del comma 1-*quinquies* stesso.

Il comma 3 dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973 regola la decadenza. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-*quater*.

Il comma 3-bis dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, autorizza il debitore - in caso di intervenuto provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione - a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72 rate.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Le misure straordinarie adottate nel 2020

L'articolo 154, comma 1, lettera b), D.L. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, ha previsto che - per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 - la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (invece delle 5 rate ordinariamente previste).

Successivamente, il D.L. 104/2020, il c.d. Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, ha spostato in avanti il termine: per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, viene confermata la decadenza del debitore, dalle rateizzazioni accordate, nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.

Da ultimo, il D.L. 125/2020, convertito con modificazioni dalla L. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine finale *"Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste"*.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse UE), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973) per le somme ancora dovute.

La nuova rateizzazione

L'articolo 13-*decies*, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni in L. 176/2020 - ha apportato una serie di rilevanti modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, a regime e temporanee.

In particolare, il comma 1-*quater* dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, adesso prevede che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza,

non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre, dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, sono inseriti i commi 1-*quater*1 e 1-*quater*2, in forza dei quali non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione e il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

Il comma 3 dell'articolo 13-*decies*, D.L. 137/2020, convertito con modifiche in L. 176/2020, temporaneamente, con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

Il comma 5 dell'articolo 13-*decies*, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni in L. 176/2020, prevede che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Per i provvedimenti di accoglimento, la decadenza si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

L'ultimo comma dell'articolo 13-*decies*, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni in L. 176/2020, interviene sull'articolo 68, comma 3-*bis*, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, aggiungendo il seguente periodo «*Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, e all'articolo 1, commi da 4 a 10 -quater, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017, in deroga alle previsioni in essi contenute.*».

Quadro di sintesi

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.	Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 a 100.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione	A seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
---	---	--

Per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste

Per i contribuenti decaduti dai benefici della "prima Rottamazione" e della "Rottamazione-bis", per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute

Articolo 19, D.P.R. 602/1973 - il nuovo quadro normativo della rateizzazione

"1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del comma 1 quinquies stesso.

2. Comma abrogato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera b), D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis. Comma abrogato dall'articolo 83, comma 23, lettera c), D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008"

Le **faq** di Agenzia delle entrate Riscossione

Di seguito si riportano le *faq* di maggiore interesse pubblicate sul sito istituzionale di Agenzia delle entrate - Riscossione e che investono la tematica in questione, mantenendo l'originaria numerazione, per maggiore chiarezza.

Faq n. 3

Domanda - I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio 2021, vanno pagati in unica soluzione?

Risposta - Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2020.

Faq n. 8

Domanda - Non avendo pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", in scadenza entro il 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata. Si chiede di sapere se è possibile la rateizzazione del debito?

Risposta - Sì. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19, D.P.R. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione-ter" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

Faq n. 9

Domanda - Se si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata perché non sono state pagate le rate della prima Rottamazione o della Rottamazione-bis, è possibile chiedere la rateizzazione del debito?

Risposta - Il c.d. Decreto Ristori-quater ha esteso tale possibilità (ex articolo 19, D.P.R. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della "prima Rottamazione" (D.L. 193/2016 e della "Rottamazione-bis" (D.L. 148/2017), non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

Faq n. 10

Domanda - Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Risposta - Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8 marzo al 31 dicembre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31 gennaio 2021.

Faq n. 11

Domanda - Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le istanze di rateizzazione?

Risposta - Sì. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le istanze e invierà i previsti riscontri.

Faq n. 12

Domanda - Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Risposta - Sì. Il c.d. "Decreto Rilancio" estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il c.d. "Decreto Ristori-quater" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Faq n. 13

Domanda - Con la fine del periodo di sospensione fissato al 31 dicembre 2020, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Risposta - Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 gennaio 2021.

Faq n. 14

Domanda - Il c.d. Decreto Ristori-quater introduce delle agevolazioni per la presentazione delle richieste di rateizzazione?

Risposta - Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Ristori-quater" (30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100.000 euro, in deroga alla soglia di 60.000 prevista dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 602/1973.

Faq n. 15

Domanda - Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Risposta - Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Ristori-quater" (30 novembre 2020), l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Riferimenti normativi

articolo 7, D.L. 157/2020

articolo 19, D.P.R. 602/1973

articolo 77, D.P.R. 602/1973

articolo 48-*bis*, D.P.R. 602/1973

articolo 154, comma 1, lettera b), D.L. 34/2020

articolo 13-*decies*, D.L. 137/2020

Il fondo patrimoniale può ancora considerarsi uno strumento a tutela del patrimonio?

Con l'ordinanza n. 23534/2020 la sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata sul complesso rapporto tra fondo patrimoniale e Fisco evidenziando come le circostanze di fatto sottese al debito fiscale e l'assolvimento di un gravoso onere della prova per il contribuente siano fondamentali per stabilire la legittimità del vincolo ipotecario gravante sui beni rientranti nel fondo.

Il caso

Con sentenza n. 211/01/2011, la CTP di Mantova respingeva il ricorso proposto da un imprenditore avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita su propri immobili da Equitalia Nomos Spa in relazione a debiti tributari della propria società dell'importo di 358.858,36 euro, così disattendendone le ragioni, fondate sul rilievo della non assoggettabilità alla garanzia ipotecaria dei beni stessi, in quanto costituiti in fondo patrimoniale. Il contribuente ricorreva in secondo grado ma la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza del 22 novembre 2011 respingeva l'appello confermando la prima decisione. In particolare il giudice d'Appello osservava che i limiti dettati dall'articolo 170, cod. civ. si riferivano esclusivamente alla pignorabilità (relativa) dei beni e non si estendevano al vincolo ipotecario, di carattere cautelare e prodromico.

Di talché le ragioni del coniuge contitolare del fondo patrimoniale, i cui beni erano stati aggrediti dal proprio creditore, potevano esser fatte valere solo in sede di opposizione all'esecuzione forzata. A ciò i giudici di seconde cure aggiungevano che in ogni caso e comunque i debiti tributari per cui si procedeva erano tutt'altro che estranei ai bisogni della famiglia e che la prova della estraneità del debito ai bisogni familiari e della consapevolezza di ciò da parte del creditore era un onere che gravava sul debitore stesso. Avverso la predetta decisione l'imprenditore ricorreva per cassazione fondando il proprio ricorso essenzialmente sulla base di 4 motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 77, D.P.R. 602/1973 e articolo 170, cod. civ., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Il ricorrente eccepiva il mancato rilievo, da parte del giudice d'Appello, della inscindibilità tra ipoteca ed esecuzione forzata (nel senso, cioè, che la prima è propedeutica alla seconda, ai fini di quanto disposto dall'articolo 170, cod. civ., e perciò è a essa equiparabile), come anche evincibile dal parallelismo tra divieto di ipoteca e di esecuzione forzata disposto dal D.L. 40/2010, articolo 3, comma 3-ter, convertito in L. 73/2010 e dal D.P.R. 602/1973, articolo 76.

Con il secondo motivo, si deduceva violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 170, cod. civ., nonché degli articoli 53 e 24, Costituzione, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR preteso che le prove dell'estraneità dell'obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia, e della stessa conoscenza di tale estraneità, erano state ulteriormente fornite dal contribuente, e ancora per aver ritenuto che dette prove potevano essere fornite solo nella fase della opposizione all'esecuzione forzata.

Con il terzo motivo, si lamentava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in tema di inscindibilità della correlazione tra garanzia ipotecaria ed esecuzione forzata, nonché riguardo al già detto tema delle prove dell'estraneità dell'obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia, e della stessa conoscenza di tale estraneità, nonché del luogo processuale in cui esse debbano essere fornite.

Con il quarto motivo, infine, si denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112, c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciare sul quarto motivo d'appello, concernente la questione della estensione temporale e oggettiva della preclusione derivante dal conferimento dei beni in fondo patrimoniale, ex articolo 170, cod. civ., relativa ai debiti tanto anteriori, che posteriori, alla stessa costituzione del fondo.

La finalità del fondo patrimoniale e la sua compatibilità con i debiti tributari

L'ordinanza della Cassazione di cui in premessa affronta la delicata questione della ammissibilità dell'iscrizione ipotecaria sui beni appartenenti al fondo patrimoniale.

Il richiamo al predetto strumento impone una digressione preliminare su questo complesso istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia nel 1975 e disciplinato dagli articoli 167-171, cod. civ.. Accolto inizialmente in modo favorevole per lo scopo che si proponeva di raggiungere, successivamente il fondo patrimoniale è stato visto sempre più con sospetto per il suo utilizzo distorto.

Il fondo patrimoniale, infatti, comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare esclusivamente i bisogni della famiglia. Con la creazione del fondo, di fatto, si costituisce un vero e proprio patrimonio separato che serve a soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.

Da un punto di vista strettamente funzionale, invece, la figura giuridica in esame ha il preciso scopo di rendere inattaccabili i beni familiari dalle eventuali azioni dei creditori derivanti da debiti contratti dai coniugi per soddisfare bisogni diversi da quelli familiari. Emerge, quindi, come sia stato fondamentale, per un corretto utilizzo dell'istituto in esame, comprendere preliminarmente che cosa il Legislatore abbia voluto intendere con l'espressione "bisogni della famiglia" e conseguenzialmente, quali fossero i debiti a essa riconducibili.

A dissipare i primi dubbi in materia è stata la Suprema Corte con la sentenza n. 15862/2009 che ha fornito il criterio identificativo dei debiti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo. Tale criterio, a parere della Corte, va individuato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia e non nella natura delle obbligazioni sia essa legale o contrattuale, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo solo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia.

Forniti questi chiarimenti dalla Cassazione restava da sciogliere un ultimo dubbio e cioè stabilire se anche le pretese del Fisco potessero trovare o meno soddisfazione sui beni appartenenti al fondo e quindi se potessero essere considerati debiti contratti per esigenze essenziali della famiglia. La presenza di debiti tributari non onorati dai contribuenti, infatti, ha portato la giurisprudenza a doversi confrontare con l'istituto del fondo patrimoniale anche per ciò che attiene questa tipologia di obblighi. Ed è proprio in merito a questa circostanza che si è consumato il lungo contrasto giurisprudenziale che si è risolto solo in tempi recenti. Infatti, diverse pronunce si sono espresse sul punto, in alcuni casi affermando l'applicabilità dell'articolo 170, cod. civ. anche all'esecuzione per debiti tributari, in altri dichiarandola totalmente inammissibile.

Tra i primi interventi fortemente chiarificatori sicuramente va annoverata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3600/2016, con la quale gli Ermellini, partendo dai principi sanciti dalla stessa Corte in materia, hanno espressamente stabilito che *"il Fisco prevale sul fondo patrimoniale. Più precisamente, il vincolo del fondo può non proteggere i beni vincolati in esso rispetto all'azione esattoriale per un credito del Fisco"*.

Invero, il Supremo Consesso, consolidando l'orientamento già esistente sulle pretese fiscali e il fondo patrimoniale, ha affermato che: *"Anche un debito di natura tributaria, sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia del contribuente che ha istituito il fondo patrimoniale"*.

Dunque, anche in tal caso, ciò che rileva ai fini dell'esecuzione sui beni del fondo è il criterio identificativo dei debiti per i quali si procede, criterio che va ricercato esclusivamente nella relazione tra il fatto da cui si è generato il debito e i concreti bisogni della famiglia. Ma l'articolo 170, cod. civ. è stato al centro di un vivace dibattito interpretativo anche per un altro aspetto: quello relativo alla possibilità di estendere la norma in oggetto all'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione. Sul punto, infatti, si ricorda che l'orientamento è stato altalenante posto che la giurisprudenza ha dapprima asserito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77, D.P.R. 602/1973 doveva considerarsi atto avente natura esecutiva in quanto attività prodromica all'esecuzione di cui

condividerebbe la natura e la disciplina.

Successivamente questa tesi non è stata più condivisa alla luce della ricostruzione dell'istituto operata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19667/2014. Come è noto, infatti, tale pronuncia, richiamata e confermata in motivazione anche dalle Sezioni Unite, ordinanza n. 15354/2015, ha escluso che "l'iscrizione ipotecaria prevista dall'articolo 77, D.P.R. 602/1973, possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendo piuttosto essere considerata un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria".

Alla luce della natura dell'iscrizione ipotecaria, si è dunque affermato che l'iscrizione ipotecaria, di cui all'articolo 77, D.P.R. 602/1973, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170, cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.

Peraltro, grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore precedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Cassazione n. 3738/2015, n. 23876/2015, n. 1652/2016, n. 22761/2016 e n. 20998/2018).

La decisione della Corte

Una volta chiarito cosa sia il fondo patrimoniale e quando i beni a esso appartenenti possono essere attaccati dalle pretese creditorie, si possono meglio comprendere le motivazioni sottese all'ordinanza n. 23534/2020. In merito al primo motivo di ricorso con il quale si lamentava l'assunto della Corte d'Appello per cui l'articolo 170, cod. civ. introduce una limitazione al diritto del creditore di procedere in via esecutiva ma non ha ricadute in tema di iscrizione ipotecaria, i giudici di Cassazione lo hanno ritenuto fondato. Come innanzi precisato, infatti, l'accoglimento della doglianza trova conforto in una giurisprudenza ormai consolidata la quale sostiene, per le motivazioni innanzi illustrate, che la disciplina dettata dall'articolo 170, cod. civ. sia estensibile anche all'iscrizione di ipoteca sui beni che compongono il fondo patrimoniale.

Il secondo motivo, invece, è stato ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. E invero, sebbene il ricorrente abbia dedotto la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697 e 170, cod. civ., nella sostanza non lamenta la violazione della regola dell'onus probandi, posto che lui stesso aveva già fornito le prove inerenti all'estraneità dell'obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore precedente. In realtà, ha sostenuto la suprema Corte, la doglianza verte sempre sul già citato principio della non estensione. Dunque la censura di fatto attinge, semmai, al libero convincimento del giudice e quindi, eventualmente, alla violazione degli articoli 115 e 116, c.p.c. e non alla violazione dell'articolo 2697, cod. civ..

Ma attenzione in merito alla violazione dei predetti articoli non si deve incorrere nell'errore di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuali dipendano o siano a ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio. Al contrario, come asserito dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27000/2016, un'autonoma questione di malgoverno degli articoli 115 e 116, c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo quando il ricorrente allegghi che il giudice di merito:

1. abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
2. abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.

Pertanto, quando nessuna di queste situazioni è rappresentata, le relative doglianze sono mal poste. Ecco dunque cosa intende la Corte di Cassazione quando asserisce che la violazione degli articoli 115 e 116, c.p.c. sono denunciabili in sede di legittimità entro un ambito molto ristretto.

Diversamente si può aggiungere, è di tutta evidenza che, con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, la parte ricorrente andrebbe a formulare pure questioni di merito il cui esame è per definizione escluso in sede di legittimità.

Il terzo motivo è stato ritenuto fondato in quanto i giudici di legittimità hanno ravvisato una effettiva insufficiente motivazione. Invero il giudice di seconde cure non avrebbe spiegato, secondo gli Ermellini, per quale ragione i debiti in questione fossero tutt'altro che estranei ai bisogni della famiglia. Tutto ciò a prescindere dalla effettiva consistenza delle prove offerte dal ricorrente nonché a fronte delle lapidarie allegazioni del ricorrente secondo il quale i debiti tributari, per definizione, non possono che essere estranei ai bisogni della famiglia, e ancora secondo il quale il creditore-esattore è da considerare in re ipsa a conoscenza di detta estraneità.

A tal proposito si sottolinea che la dimostrazione di siffatta circostanza si presenta alquanto gravosa per l'opponente posto che, come innanzi precisato, nel tempo la giurisprudenza attraverso la sua prolifera attività ha notevolmente ampliato la categoria dei debiti rapportabili ai bisogni della famiglia.

In tale prospettiva anche i debiti contratti per quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia o al potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi possono giustificare l'aggressione dei beni appartenenti al fondo patrimoniale. Restano escluse, pertanto, solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative.

Si predilige, quindi, una nozione di bisogni della famiglia piuttosto ampia, per la quale si esclude che bisogni rilevanti possano considerarsi esclusivamente quelli essenziali del nucleo familiare stesso. In tale ottica vi rientrano altresì i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore scelto, in conseguenza delle possibilità economiche. In definitiva se da un lato si dilata il concetto di bisogni della famiglia dall'altro si restringono sempre più le possibilità di opporre al creditore esattore l'inviolabilità del fondo.

Per ciò che attiene il quarto motivo, invece, la Suprema Corte lo ha ritenuto assorbito.

Alla luce delle ragioni di cui sopra gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata rinviando alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per procedere all'accertamento relativo alla riconducibilità del debito oggetto dell'iscrizione ipotecaria sulla base dei fatti già allegati e sulle prove già offerte dal ricorrente nei precedenti gradi di giudizio. A tal fine la Commissione dovrà tener conto necessariamente della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito è sorto e i bisogni della famiglia.

Conclusioni

Alla luce delle riflessioni innanzi esposte è inevitabile che ci si chieda se il fondo patrimoniale, che per anni è stato uno dei sistemi più usati dagli italiani per sottrarre i propri immobili dalle aggressioni dei creditori, possa rappresentare ancora oggi una forma di tutela per il debitore. Certamente l'istituto in esame è utile per difendersi da coloro che vantano un credito derivante da una obbligazione di natura speculativa o voluttuaria in quanto, alla luce delle pronunce giurisprudenziali, è emerso che solo i debiti caratterizzati da intenti speculativi danno luogo a esborsi non rientranti nei "bisogni della famiglia" e, come tali, sono inopponibili al fondo patrimoniale ma già gli stessi risparmi che si ottengono non pagando tributi e contributi previdenziali, sebbene provenienti dall'attività imprenditoriale, danno luogo a debiti contratti per i bisogni familiari.

È evidente, pertanto, che il novero delle obbligazioni relazionabili ai bisogni della famiglia aumenta sempre più e, di conseguenza, risulta sempre più difficile opporre la garanzia del fondo patrimoniale. Pertanto, accade che quello che fino a poco tempo fa era lo strumento più usato per cercare di ripararsi dai debiti della propria azienda, della professione e dai mutui che non si riuscivano a pagare, si avvia oggi verso il suo declino soprattutto a opera di una laboriosa giurisprudenza che ha fatto della lotta contro l'evasione una vera e propria missione. Con le sue numerose sentenze, infatti, la Corte di Cassazione ha iniziato una vera e propria opera di demolizione del fondo patrimoniale che da strumento di tutela della famiglia e delle sue necessità si è trasformato spesso e volentieri in un escamotage per sottrarre il proprio patrimonio dalle aggressioni dei creditori insoddisfatti.

E così, sentenza dopo sentenza, è stata resa sempre più labile quella linea di demarcazione esistente tra diverse tipologie di obbligazioni di talché, se in passato il confine tra i bisogni immediati della famiglia, quali potevano essere una vacanza o l'istruzione dei figli, e i veri debiti per l'attività professionale e imprenditoriale erano ben delineati, una interpretazione estensiva dell'[articolo 170](#), cod. civ. ha certamente contribuito ad accorciare le distanze tra le 2 categorie finendo per svuotare di valenza l'istituto in esame. Una dopo l'altra, le decisioni del Supremo Consesso hanno dilatato sempre più il concetto di "bisogni della famiglia" così da ricomprendervi, attualmente, tutto ciò che è finalizzato al supporto del soggetto e della sua famiglia a cui sono preordinate le attività lavorative, professionali e imprenditoriali.

A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione ha altresì stabilito che i beni del fondo possono essere non solo pignorati ma anche sottoposti a ipoteca giudiziale nel rispetto delle medesime condizioni che l'articolo 170, cod. civ. stabilisce per le esecuzioni sancendo, così, che anche in siffatta ipotesi grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. Tale impostazione è evidentemente dettata dalla precisa volontà di evitare un utilizzo del fondo patrimoniale in modo improprio così da trasformarlo in uno strumento a scopo elusivo. È dunque opportuno concludere che attualmente il fondo patrimoniale non può essere più considerato come un efficace strumento di tutela patrimoniale anzi la costituzione dello stesso, in alcuni casi e in presenza di determinati presupposti, potrebbe addirittura essere letto come un atto finalizzato all'elusione. Sarà dunque opportuno per il contribuente cercare di tutelare il proprio patrimonio ricorrendo a differenti strumenti giuridici.

Riferimenti normativi

articolo 77, D.P.R. 602/1973

articoli 2697 e 170, cod. civ.

articoli 115 e 116, c.p.c.

articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

CTP di Mantova sentenza n. 211/01/2011

Cassazione sentenza n. 15862/2009

Cassazione sentenza n. 19667/2014

Cassazione ordinanza n. 27000/2016

Cassazione, ordinanza n. 23534/2020

TeamSystem Check Up Impresa - Monitoraggio della salute d'impresa e prevenzione della crisi

Il nuovo Codice sulla Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto importanti novità per una **diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese** e per prevenire lo stato di crisi aziendale.

TeamSystem Check Up Impresa supporta le imprese nel ristabilire l'equilibrio economico-finanziario mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, e prepararsi all'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

La nuova soluzione offre alle aziende strumenti di controllo e allerta preventiva, attraverso i quali rilevare i possibili segnali di crisi e impostare una strategia per riportare **in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario** la propria attività.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/check-up-impresa

